

PROVVEDIMENTO N. 2531 DEL 5 LUGLIO 2007**CONTRIBUTO DI VIGILANZA ANNO 2007 A CARICO DEI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE: TERMINI E MODALITÀ PER IL VERSAMENTO****L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e l'articolo 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del citato d.lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2007 con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al RUI ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

dispone

Art. 1
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 30 maggio 2007, la misura del contributo è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a 1. persone fisiche	€ 60,00
a 2. persone giuridiche	€ 260,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b 1. persone fisiche	€ 60,00
b 2. persone giuridiche	€ 260,00

c) sezione C (produttori diretti)

€ 15,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

d 1. banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d 2. banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 8.000,00
d 3. banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.000,00
d 4. banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.000,00
d 5. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.000,00

Art. 2
(Termini di pagamento)

1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato entro il 31 luglio 2007 dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 giugno 2007.

Art. 3
(Modalità di pagamento)

1. Il versamento è effettuato utilizzando l'apposito bollettino MAV precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società GERIT S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun intermediario, secondo le seguenti modalità:

- a) senza addebito di commissioni:
 - a 1. presso tutte le filiali di qualsiasi azienda di credito o tramite *home banking*;
 - a 2. presso gli sportelli dell'agente di riscossione della provincia di Roma;
- b) con addebito di commissioni:
 - b 1. presso gli uffici postali;
 - b 2. presso le ricevitorie SISAL tramite il tagliando precompilato allegato al bollettino MAV;
 - b 3. attraverso carta di credito collegandosi al sito www.geritspa.it o telefonando al numero verde del Call Center 800 422 687;
 - b 4. mediante domiciliazione bancaria contattando il Call Center al numero sopra indicato e prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio c/c bancario alle condizioni concordate con la propria banca.

2. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.geritspa.it.

Art. 4
(Riscossione coattiva e cancellazione dal RUI)

1. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private nonché l'avvio della procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del citato Codice.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)